



Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell'intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

[Condividi](#)

Il mancato "aggiornamento" da parte del sostituto d'imposta, in caso di cancellazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'indirizzo telematico di intermediari, che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto, **obbliga il sostituto, in sede di trasmissione delle CU**, a compilare il **quadro CT** per comunicare il nuovo indirizzo telematico. Il chiarimento, contenuto nella [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 gennaio 2019](#), integra le istruzioni impartite dalla precedente [circolare n. 4/E del 12 marzo 2018](#), in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali 730-4.

Si ricorda, che il quadro CT è approvato unitamente alla [Certificazione Unica](#) ([link](#) al sito web: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) ed è riservato ai sostituti d'imposta che trasmettono **almeno una** certificazione di redditi di lavoro dipendente e che **non** hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CSO). Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d'imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT **contenuti nell'ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU**.

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell'intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU | 1



Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell'intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

**[Link alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019](#)**, con oggetto: ASSISTENZA FISCALE - Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta - Dichiarazione presentata direttamente - Flusso 730-4 - Cancellazione dell'indirizzo telematico per cessazione dell'incarico alla ricezione dei modelli 730-4 - Adempimenti del sostituto d'imposta - Articolo 16, comma 4-bis, del DM 31/05/1999, n. 164

### **La circolare richiamata**

### **[Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE](#)**

**[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 E del 12 marzo 2018](#)**: «ASSISTENZA FISCALE - Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta - Dichiarazione presentata direttamente - Quadro CT e termini di trasmissione - Modello CSO e termini di trasmissioni - Flusso telematico 730-4 - Procedura per l'esecuzione dei conguagli fiscali da 730 - [Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017](#) - [Provvedimento del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017](#) - [Provvedimento del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017](#)»

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell'intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU | 2